

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 19235 del 24/09/2004.

Rigetto ricorso per Cassazione su diniego di riabilitazione cambiaria da parte della Corte d'Appello.

Anche se il Decreto di rigetto di istanza di riabilitazione cambiaria riguarda veri e propri diritti soggettivi alla cancellazione dei protesti (lo stesso art. 17 della Legge n. 108/1996 definisce "diritto" quello del protestato che abbia effettuato il pagamento integrale dei titoli e che non abbia subito ulteriori protesti nell'ultimo anno), ciò non è sufficiente a poter configurare la competenza della Corte di Cassazione ad esaminare eventuali ricorsi relativi a rigetti di riabilitazioni da parte delle Corti territoriali, in quanto non tutte le decisioni prese dall'A.G.O. che statuiscono in ordine a diritti soggettivi possono per questo essere classificate come provvedimenti decisori. Quest'ultima categoria di atti si configura infatti quando, indipendentemente si tratti di Sentenze, Ordinanze, Decreti od altro, si pongano quali provvedimenti risolutivi di un giudizio o di un procedimento che abbia coinvolto contrapposti diritti soggettivi e che se non impugnato avrà carattere definitivo (c.d. giudicato sostanziale ex art. 2909 C.c.), cosicché la sua eventuale "ingiustizia" avrebbe valenza di danno irreparabile ai diritti del soccombente, se non fosse assicurato il vaglio di legittimità della Suprema Corte espressamente previsto dall'art. 111 della Carta Costituzionale. Ebbene, siffatte caratteristiche non sono ravvisabili nei Decreti di riabilitazione protesti sia di accoglimento che di rigetto emessi dai Presidenti dei Tribunali, né in quelli di accoglimento o di rigetto emessi dalle Corti d'Appello in sede di reclamo, in quanto in tali procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria è richiesta solamente la verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge al fine della concessione del beneficio (pagamento dei titoli ed assenza di ulteriori protesti negli ultimi dodici mesi) e non hanno la funzione di dirimere alcuna controversia tra contrapposti diritti e pertanto non hanno nessuna attitudine al giudicato.

Deve perciò ritenersi che contro il Decreto di una Corte d'Appello che rigetti un reclamo presentato da un protestato avverso il Decreto del Presidente del Tribunale di diniego di istanza di riabilitazione, non è ammissibile l'impugnazione tramite ricorso per Cassazione. Pertanto il ricorso presentato deve essere dichiarato inammissibile.

G. B.